

ENTI NON COMMERCIALI

Gli adempimenti per le sportive: defibrillatori e certificati medici

di Guido Martinelli

I temi legati alla obbligatorietà o meno della **richiesta del certificato medico** ai partecipanti e della disponibilità, a partire dal prossimo 20 luglio, di un **defibrillatore e di personale addestrato** durante le attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche continuano a essere “bollenti” nel mondo dello sport.

Già abbiamo dato notizia della recentissima [circolare del CONI in materia in materia](#), ma ulteriori riflessioni si impongono ripartendo da quanto già riportato in quella sede.

Il primo dubbio che ci si pone, sotto il profilo strettamente giuridico, è **se possa una circolare amministrativa “derogare” ad un obbligo previsto da una legge dello Stato** (articolo 7, comma 11, D.L. 158/2012) in materia di certificazione sanitaria e che, pertanto, **in caso di incidente derivante dall'attività, la società sportiva organizzatrice possa effettivamente dichiararsi esente da responsabilità non avendo richiesto il certificato sulla base della circolare del CONI.**

Il secondo è se questa elencazione possa individuare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, **l'area delle società sportive non tenute agli obblighi di detenzione dei defibrillatori semiautomatici e della formazione** degli addetti relativi in quanto attività a ridotto impegno cardiocircolatorio. Si ricorda come l'articolo 5 del D.M. 24 aprile 2013 esonera dall'obbligo del defibrillatore una serie di attività sportive (tutte già ricomprese nell'elenco della circolare CONI) con norma aperta in quanto conclude allargando l'agevolazione agli “*sport assimilabili*”. A questo punto, sulla base della circolare del CONI appaiono come sport a “**ridotto impegno cardiocircolatorio**” anche il golf e il biliardo sportivo. La conseguenza logica dovrebbe essere, a questo punto, che i circoli golf e le sale biliardo non dovrebbero essere tenute neanche alla attivazione del dispositivo salvavita oltre a non dover richiedere il certificato medico ai non agonisti. **Ma sorge spontanea una domanda: il circolo golf dotato di piscina e sala di muscolazione, dove vengono, invece, praticate attività a rischio cardiocircolatorio potranno effettivamente non installare il salvavita?** Responsabilmente si ritiene che la deroga all'obbligo del defibrillatore possa essere attivata esclusivamente in quei circoli golf (ammesso che ce ne siano) dove i soci possono praticare **esclusivamente** questa disciplina sportiva.

A poco più di due settimane dalla entrata in vigore della norma **non sappiamo ancora come comportarci per le attività sportive svolte all'esterno di impianti sportivi** (*orienteering*, campestri, cicloturistiche, eccetera). In questo caso dove dovrà essere installato il defibrillatore per garantire un minimo di efficacia? E ne basterà uno?

Si deve affrontare anche un tema di carattere più generale che coinvolge la disposizione di cui all'**articolo 2050** del codice civile. La norma disciplina la responsabilità per "**attività pericolosa**" (si ricorda che per la giurisprudenza, ad esempio, costituiscono attività pericolose quelle del tiro, qui esentate dal certificato – vedi tra tutte le sentenze della Corte di Cassazione 28.09.1964 n. 2242 e 30.11.1977 n. 5222) per le quali chi cagiona un danno ad altri "*è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno*". La circostanza che, in questo caso, non sia stato richiesto un certificato preventivo siamo sicuri non produca comunque una **responsabilità del gestore della linea di tiro che non chieda il certificato sulla base di un documento di natura amministrativa**? Tant'è che la Federazione di appartenenza (l'Unione Italiana tiro a Segno) ha comunque comunicato ai suoi affiliati che tale **obbligo permane** a prescindere dal contenuto della circolare CONI (e avrebbe fatto bene ad aggiungere che permane l'obbligo della detenzione del dispositivo salvavita).

Non si può, dal versante opposto, fare a meno di sottolineare, con rammarico, come **si continua a non affrontare il problema dell'articolo 4 del decreto Balduzzi che disciplina le: "attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, discipline associate o da enti di promozione sportiva"**.

In questa fattispecie la partecipazione di "non tesserati" a "*manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico – motorio caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare*" (tra le quali si elenca: "*manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci, di fondo e altre tipologie analoghe*") prevede il rilascio di uno **specifico certificato** con esami indicati nella norma. Fino ad oggi si ritiene che "pochi" abbiano seguito questo precetto che rimane **equivoco nella sua formulazione** (se la certificazione specifica è richiesta per i non tesserati e trattasi di manifestazioni "non agonistiche", i tesserati federali potranno parteciparvi con il semplice certificato del medico di base. Ma una ulteriore riflessione si impone: come può una manifestazione "non agonistica o di tipo ludico – motorio" essere di particolare ed elevato impegno cardiocircolatorio? Allora quale sarà la differenza, per queste discipline, tra attività agonistica e attività non agonistica?)

Il timore è che tutto si risolverà con l'**ennesima proroga**.